



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Circonscrizione dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese - Ente pubblico non economico

Incontro formativo tirocinanti del 22.11.2012



OPERAZIONI STRAORDINARIE: LA FUSIONE

Riccardo Compagnino

TEMA

Il candidato dopo aver illustrato l'inquadramento dell'operazione di fusione tra due società, si soffermi ad esaminare gli aspetti contabili e giuridici di tale operazione straordinaria.

Scaletta

1. Inquadramento dell'operazione → 1pag.
2. Interessi della società e dei soci → 1pag.
3. Bilancio di fusione → 2pag.
4. Aspetti contabili → 2pag.
5. Aspetti giuridici → 2pag.
6. Aspetti fiscali → 1pag.

SCALETTA PER LO SVILUPPO DEL TEMA

1. Inquadramento dell'operazione
2. Procedura che disciplina l'istituto giuridico (considerando anche le modifiche del D.lgs. 123/2012)
3. Bilancio di fusione
4. Aspetti più interessanti
5. Aspetti Contabili
6. Aspetti Giuridici
7. Aspetti fiscali
8. Riferimenti

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Natura Giuridica

- ✓ È un'operazione mediante la quale due o più aziende si uniscono, dando vita ad un unico soggetto giuridico e ad un nuovo sistema economico-aziendale, derivante dall'integrazione di tutte le risorse ad esse facenti capo.
- ✓ Rientra, altresì, nell'operazione di fusione, anche quella mediante la quale una o più società vengono incorporate in una società preesistente.

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Finalità

1. Riduzione notevole dei costi
2. Rafforzamento del potere di mercato
3. Maggiore razionalità nell'utilizzo delle risorse
4. Effetti positivi sul tasso di rischio
5. Competitività e redditività crescenti.

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Interessi sulla fusione



1. Massimo profitto
2. Continuità
3. Conservazione del patrimonio

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Interessi sulla fusione



➤ **Altri soci**

1. Risparmio

2. Prospettiva

➤ **Soci di Maggioranza**

1. Massima redditività

2. Rapporto da
concambio

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Rischi

1. Acquisizione di risorse poco utili o non sfruttabili
2. Diseconomie di integrazione
3. Burocratizzazione/maggiore rigidità della struttura
4. Problematica relative ai rapporti con il personale
5. Incompatibilità tra le organizzazioni coinvolte
6. Dissipazione del patrimonio immateriale

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Forme di Fusione

Art. 2501 c.c.

La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

Art. 2505- quater c.c.

Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli artt. 2501, secondo comma, e 2051- ter, secondo comma; i termini di cui agli artt. 2501- ter, quarto comma, 2501- septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Tipi di Fusione

1. **Ordinaria** (Art. 2501 c.c.)
2. **Inversa**
3. **Leverage by-out** (Art.2501-bis c.c.)
4. **Incorporazione società interamente posseduta** (Art. 2505 c.c.)
5. **Incorporazione società posseduta al 90%** (Art. 2505-bis c.c.)
6. **Fusione cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni** (Art. 2505-quater c.c.)

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Fusione Inversa

È caratterizzata dal fatto che è la controllata/partecipata ad incorporare la controllante, fermo restando che, si realizza pur sempre un'aggregazione di due o più patrimoni aziendali.

Questa viene regolamentata mediante estensione delle disposizioni previste dal c.c. per la fusione diretta, sia pure con i dovuti adattamenti.

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Leveraged by-out

Art. 2501-bis c.c.

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento; la fattispecie prevista è quella di una società A che si indebita per acquistare il controllo della società B e, dopo la fusione, il patrimonio di B viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso dei debiti contratti.

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Fasi per la realizzazione del Leveraged by-out:

1. I promotori dell'iniziativa costituiscono una nuova società «New Company» per intraprendere l'operazione di LBO;
2. La New Company ottiene le risorse finanziarie necessarie per acquisire la Società Target dagli investitori istituzionali disposti a finanziare l'iniziativa;
3. Viene effettuato l'acquisto della Società Target;
4. Si procede alla fusione tra la New Company e la Società Target.

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Fusione cui non partecipano società azionarie

Art. 2501- quater c.c.

Per la fusione a cui partecipano solo società di persone o S.r.l. sono previste alcune semplificazioni di disciplina e abbreviazioni dei termini del procedimento a metà rispetto a quelli ordinari.

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Fusione cui non partecipano società azionarie

Partecipazione alla fusione

- ✓ Anche di società in liquidazione che ha iniziato la distribuzione dell'attivo (non si applica la norma che prescrive il divieto: art. 2501, comma 2, c.c.).


Progetto di fusione

- ✓ Può indicare un conguaglio in denaro superiore al 10% del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate (non si applica l'art. 2501-ter, comma 2, c.c.).

Relazione degli esperti

- ✓ I soci della società partecipanti alla fusione con il loro consenso unanime possono derogare a tali disposizioni (art. 2501-sexies c.c.).

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE (ART. 2505-*quater* c.c.)



* Durante i 15gg che precedono la decisione in ordine alla fusione e finché questa non sia decisa, i soci possono però rinunciare al termine con consenso unanime.

1. INQUADRAMENTO DELL'OPERAZIONE

Fasi della fusione

1. Progetto di fusione
2. Fusione 
 - Stipula atto di fusione
 - Estinzione dei complessi societari
 - Creazione nuova società
 - Adempimenti legali
3. Organizzazione delle attività post-fusione
4. Valutazione a posteriori redditività post-fusione e confronto con quella attesa.

2. PROCEDURA CHE DISCIPLINA L'ISTITUTO GIURIDICO

(DOPO LE MODIFICHE DEL D.LGS.123/2012)

1. Gli organismi amministrativi approvano:
 - a. **Progetto di Fusione**
 - b. **Situazione Patrimoniale*** di data non anteriore a 120 giorni rispetto all'iscrizione o al deposito di cui al punto 5 (sostituita dal bilancio d'esercizio se chiuso non oltre sei mesi prima)
 - c. **Relazione amministratori****.
2. Richiesta al Tribunale di nomina di un Revisore Legale per la **Relazione sul rapporto di cambio**** (se l'incorporante è società non azionaria, il revisore legale è designato dalle società interessate).
 - ✓ Può essere omessa con il consenso unanime dei soci.

* Anche senza il consenso di tutti i soci è possibile non redigerlo.

** Con il consenso di tutti i soci è possibile non redigerli.

2. PROCEDURA CHE DISCIPLINA L'ISTITUTO GIURIDICO

(DOPO LE MODIFICHE DEL D.LGS.123/2012)

3. Iscrizione Progetto di Fusione nel Registro delle Imprese.
 - ✓ Non richiesta in caso di pubblicazione nel sito internet con modalità che garantiscono sicurezza del sito, autenticità del documento e certezza della data (novità dal 18 agosto 2012).
4. Redazione della Relazione sulla congruità del rapporto di cambio che viene predisposta da parte dell'esperto revisore legale.
5. Deposito del Progetto di fusione, Relazione degli amministratori, parere dell'esperto, situazione patrimoniale di fusione e bilanci degli ultimi esercizi presso la sede della società.
 - ✓ Non richiesta in caso di pubblicazione nel sito internet della società (novità dal 18 agosto 2012).

2. PROCEDURA CHE DISCIPLINA L'ISTITUTO GIURIDICO

(DOPO LE MODIFICHE DEL D.LGS.123/2012)

6. Assemblea dei soci per la decisione in ordine alla fusione (verbale redatto dal notaio).
 - a. Almeno 30 giorni dopo l'iscrizione e il deposito presso la sede (se tutte le società sono non azionarie il termine è di 15 giorni).
 - b. I termini sono rinunciabili all'unanimità da parte dei soci.
 - c. Segnalare eventuali modifiche rilevanti nelle attività e nelle passività intervenute dopo il deposito presso la sede (novità dal 18 agosto 2012).
7. Iscrizione del Verbale di Assemblea nel Registro delle Imprese.

2. PROCEDURA CHE DISCIPLINA L'ISTITUTO GIURIDICO

(DOPO LE MODIFICHE DEL D.LGS.123/2012)

8. Comunicazioni alle rappresentanze sindacali e alle associazioni di categoria delle società partecipanti alla fusione in base all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
 - ✓ Da effettuare se, con la fusione, vengono effettuati trasferimenti di aziende con più di 15 dipendenti (almeno 25 giorni dall'operazione).
9. Stipula dell'Atto di fusione (atti notarile).
 - a. Decorsi 60 giorni dall'iscrizione della delibera per consentire l'eventuale opposizione dei creditori (se tutte le società sono non azionarie, il termine è di 30 giorni).
 - b. Il termine può essere evitato in presenza delle condizioni previste dall'Art. 2503 c.c.

2. PROCEDURA CHE DISCIPLINA L'ISTITUTO GIURIDICO

(DOPO LE MODIFICHE DEL D.LGS.123/2012)

10. Iscrizione Atto di fusione nel registro delle Imprese.
 - a. Gli effetti giuridici decorrono dalla data dell'ultima iscrizione. Nelle incorporazioni, può stabilirsi una data successiva da indicare nell'atto.
 - b. Gli effetti contabili e ai fini delle imposte possono essere retrodatati fino al primo giorno dell'esercizio in corso alla data di efficacia giuridica.

3. BILANCIO DI FUSIONE

Rapporto di concambio

Determinazione del numero delle azioni o quote della società risultante dalla fusione, che deve essere attribuito ai soci della società incorporata, in sostituzione di quelle annullate.

Con riferimento ad una fusione per incorporazione di una Società A in una Società B, indicheremo con:

W_a → *Valore effettivo Società A*

W_b → *Valore effettivo Società B*

N_a → *Numero azioni componenti il capitale sociale Società A*

N_b → *Numero azioni componenti il capitale sociale Società B*

3. BILANCIO DI FUSIONE

Rapporto di concambio

$$\text{R.d.C.} = (W_a / N_a) / (W_b / N_b)$$

Per calcolare il numero di azioni di B da assegnare ai soci di A, basterà:

$$N_b(\text{da assegnare}) = (1/\text{R.d.C.}) * N_a(\text{possedute})$$

3. BILANCIO DI FUSIONE

Rapporto di concambio Esempio

Società	Valore economico	N. Azioni capitale sociale	Valore unitario
Società A incorporante	22500	500	45
Società B incorporata	12000	200	60

$$\text{RdC} = (22500/12000) / (500/200) = 45/60 = 3/4$$

$$\text{Nb}(\text{da assegnare}) = 1 / (3/4) * 45 = 60$$


3. BILANCIO DI FUSIONE

Rapporto di concambio

In alternativa:

1. *Metodo Diretto*

Si sommano inizialmente i valori effettivi delle società partecipanti alla fusione.



Si determina il valore complessivo della nuova società
 $W_a + W_b$

Si stabilisce la quota proporzionale con cui ognuno partecipa (RdC)
 $(W_a / W_c) * (N_c / N_a)$
 $(W_b / W_c) * (N_c / N_b)$

3. BILANCIO DI FUSIONE

Rapporto di concambio Esempio

Società	Valore economico	N. Azioni capitale sociale	Valore unitario
Società A incorporante	22500	500	45
Società B incorporata	12000	200	60

Valore complessivo della nuova società
 $22500 + 12000 = 34500$

Quota proporzionale con cui ognuno partecipa (RdC)

$$\left(\frac{22500}{34500} \right) * \left(\frac{1000}{500} \right) = 30/23$$

$$\left(\frac{12000}{34500} \right) * \left(\frac{1000}{200} \right) = 40/30$$

3. BILANCIO DI FUSIONE

Rapporto di concambio

In alternativa:

2. *Metodo Indiretto*

Si sommano inizialmente i valori effettivi delle società partecipanti alla fusione.

Si stabilisce la quota
proporzionale di
partecipazione delle
due società (Qa e Qb)

$$W_a/W_{a+W_b}=\%$$

$$W_b/W_{a+W_b}=\%$$

Si procede a determinare il numero di
nuove azioni della società C da attribuire ai
soci A e B sulla base delle quote di
partecipazione al capitale economico (RdC)

$$Q_a/N_a$$

$$Q_b/N_b$$

3. BILANCIO DI FUSIONE

Rapporto di concambio Esempio

	Valore economico	Capitale sociale	N. Azioni capitale sociale	Valore unitario
Società C costituenda	34500	25000	1000	34,5
Società A	22500	15000	500	45
Società B	12000	10000	200	60

Quota proporzionale di partecipazione delle due società (Qa e Qb)

$$22500/34500=65,2 \%$$

$$12000/34500=34,8 \%$$

N. di nuove azioni della società C da attribuire ai soci A e B

$$652/500=1.304$$

$$348/200=1,74$$

3. BILANCIO DI FUSIONE

Rapporto di concambio

Le modalità di contabilizzazione e determinazione di tale rapporto possono dare luogo a valori differenziali, cioè le c.d. «differenze da fusione».

**Differenze di
Concambio**




**Differenze di
partecipazione**

3. BILANCIO DI FUSIONE

1. Differenze da concambio

Nascono quando la società incorporante aumenta il proprio capitale sociale a fronte del patrimonio netto acquistato dalla società incorporata, assumendo le nuove azioni emesse ai soci dell'incorporata.



Avanzo da
concambio

Disavanzo da
concambio

3. BILANCIO DI FUSIONE

DIFFERENZE DA CONCAMBIO

Avanzo da
concambio



*Incremento capitale sociale
incorporante
<
Patrimonio Netto contabile
incorporata*

Disavanzo da
concambio



*Incremento capitale sociale
incorporante
>
Patrimonio Netto contabile
incorporante*

3. BILANCIO DI FUSIONE

2. Differenze da partecipazione

Tali differenze derivano dal confronto tra il valore contabile della partecipazione (iscritta in bilancio) della incorporante ed il corrispondente valore del patrimonio netto della incorporata.



Avanzo da
partecipazione

Disavanzo da
partecipazione

3. BILANCIO DI FUSIONE

DIFFERENZE DA PARTECIPAZIONE


Avanzo da
<



valore di carico della partecipazione
da annullare **partecipazione**

Patrimonio Netto contabile
incorporata

Disavanzo da
partecipazione



valore di carico della partecipazione
da annullare

>

Patrimonio Netto contabile
incorporante

4. ASPETTI PIÙ INTERESSANTI

Fallimento della società nata da fusione

La società, entro un anno dall'operazione di fusione che l'ha vista coinvolta, può fallire se l'insolvenza si è manifestata prima o nel corso di un anno dalla fusione (Artt. 10 e 11 L. Fall.).

4. ASPETTI PIÙ INTERESSANTI

N.B. In particolare la giurisprudenza precisa che il fallimento della società incorporata è una conseguenza della sua insolvenza e del mancato decorso dell'anno della sua estinzione per fusione e prescinde dalla solvibilità o meno della società incorporante. Non impediscono il fallimento della società dopo la fusione i seguenti fatti:

- a. Che i debiti siano stati, con la fusione, assunti dalla società incorporante;
- b. Che la fusione non sia stata contrastata dai creditori;
- c. Che sia mancato il fallimento della società incorporante;
- d. Che sia mancata qualsiasi richiesta di pagamento rivolta dai creditori dell'incorporata alla società incorporante.

5. ASPETTI CONTABILI

Situazione Patrimoniale

Art 2501-quarter c.c.



Bilancio di chiusura

Da qui emergono gli elementi patrimoniali trasferiti ed il risultato economico maturato fino alla data di fusione.



Trasferimento attività e passività


Si chiudono i conti delle società fuse o incorporate.



Bilancio di apertura

I conti precedentemente chiusi vengono rilevati nella contabilità della nuova società (art. 2504-bis c.c.).

5. ASPETTI GIURIDICI



6. ASPETTI GIURIDICI

L'efficacia giuridica della fusione scatta dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto nel registro delle Imprese. Per le incorporazioni può essere stabilita una data successiva.

Gli effetti contabili e ai fini delle imposte sui redditi possono essere fatti retroagire ad una data non anteriore a quella di chiusura dell'ultimo esercizio della incorporata o, se più prossima, dell'incorporante.

La retrodatazione consente di predisporre, per l'anno di effetto della fusione, un unico bilancio e un'unica dichiarazione dei redditi o Irap.

7. ASPETTI FISCALI

La fusione impone il rispetto, da parte di tutte le società coinvolte nell'operazione, degli adempimenti fiscali sotto indicati:

Imposta di Registro

Il notaio rogante deve provvedere alla registrazione dell'atto di fusione entro 20 gg dalla data dell'atto (Tassazione fissa 168€).

Adempimenti IVA (DPR 633/72,art. 2, comma 3, lettera f)

Le società partecipanti alla fusione sono tenute a presentare, le dichiarazioni di variazione o di cessazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Imposte Dirette (Art. 172, comma 2 del TUIR)

Ai fini fiscali la fusione è un'**operazione fiscalmente neutrale**, nel senso che non produce plusvalenze o minusvalenze in relazione ai beni (comprese rimanenze ed avviamento) delle società fuse o incorporate, a condizione che tali beni trasfusi alla società risultante dalla fusione mantengano lo stesso valore che già avevano nel bilancio delle fuse o incorporate.

8. RIFERIMENTI

- A. Dall' Art. 2501 all' Art. 2505- *quater*
- B. OIC n. 4
- C. D.P.R. 917/1986
- D. D. Lgs. N.123/2012
- E. D.P.R. 633/72
- F. Art. 172, comma 2, TUIR